

Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2017, n. 38-4959

Istituzione del punto di contatto regionale del Piemonte. D.Lgs n. 38 del 04/03/2014 relativo all'attuazione della Direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

dopo la libera circolazione dei servizi nel mercato interno europeo, sancita dalla Direttiva Bolkestein nel 2006, il 9 marzo 2011 l'Europa garantisce anche la libera circolazione di quelli sanitari approvando la Direttiva 2011/24/UE, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

il diritto ad un'assistenza sanitaria transfrontaliera è già presente nel Trattato dell'Unione europea, ma la Direttiva 24/2011/UE, tuttavia, espone chiaramente tale regola – come peraltro già sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione - in uno strumento legislativo dell'Unione Europea e costituisce un quadro uniforme e coerente per tutti i cittadini d'Europa: la direttiva è incentrata sulla figura del paziente, definito come “una qualsiasi persona fisica la quale chieda di fruire o fruisca di assistenza sanitaria in uno Stato Membro”;

la Direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con Decreto Legislativo n. 38 del 04/03/2014: l'obiettivo principale è quello di agevolare l'accesso dei cittadini europei a un'assistenza sanitaria sicura e di elevata qualità promuovendo la cooperazione tra gli Stati Membri nel pieno rispetto delle loro competenze relative all'organizzazione e alla prestazione dei sistemi sanitari nazionali;

considerando questo diverso e nuovo presupposto i Regolamenti europei n. 883/2004 (art. 76) e n. 987/2009 (artt. 1 e 3) prevedono un obbligo generale dello Stato membro di fornire informazioni alle persone assicurate sui loro diritti per soddisfare il quale sono stati designati da ogni Stato i c.d. “Organismi di collegamento” (per l'Italia il Ministero della Salute), la Direttiva (art. 7 D.Lgs 38/2014) prevede che gli Stati membri debbano istituire uno o più Punti di contatto nazionali (c.d. “PCN”) che devono consentire ai pazienti che desiderano ricevere cure mediche in un altro Stato membro, di compiere una scelta consapevole ed informata in particolare con riferimento ad: autorizzazioni (condizioni e procedure), cure rimborsabili, termini, condizioni e procedure di rimborso, procedure di ricorso amministrative e giurisdizionali, standard e orientamenti di qualità e sicurezza del SSN, prestatori di assistenza sanitaria anche riguardo alla loro autorizzazione/restrizioni a fornire servizi, accessibilità agli ospedali per le persone con disabilità, diritti dei pazienti;

il PCN è tenuto a rispondere alle esigenze informative sia dei pazienti iscritti al SSN, sia dei pazienti assicurati dal Sistema sanitario di un altro Stato dell'Unione Europea, anche se residenti in Italia;

in ottemperanza a tale normativa il Ministero della Salute ha istituito il Punto di Contatto Nazionale e ha messo a disposizione del pubblico, tramite il proprio portale, un determinato set di informazioni desumibile dal combinato disposto degli art. 7, art. 5 comma 1, art. 6 comma 2, art. 9 comma 8 e art. 12 del D.Lvo 38/2014;

nello specifico il PCN fornisce ai pazienti di un altro Stato membro dell'UE informazioni riguardanti gli standard e gli orientamenti di qualità e sicurezza definiti dalla normativa nazionale,

comprese le disposizioni sulla vigilanza e sulla valutazione dei prestatori di assistenza sanitaria, le informazioni su quali prestatori di assistenza sanitaria sono soggetti a tali standard e orientamenti, o su ogni restrizione al suo esercizio, nonché le informazioni sull'accessibilità agli ospedali per le persone con disabilità;

il PCN fornisce, altresì ai pazienti iscritti al SSN, le informazioni sui loro diritti circa la possibilità di ricevere assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda i termini e le condizioni di rimborso dei costi; sulle procedure di accesso e definizione di tali diritti e sui mezzi di ricorso e tutela nel caso in cui i pazienti ritengano che i loro diritti derivanti dal Decreto legislativo siano stati lesi; sulla distinzione tra i diritti nascenti dal Decreto e i diritti risultanti dai Regolamenti di sicurezza sociale; sulle prestazioni soggette ad autorizzazione preventiva; sui dati da includere nelle ricette mediche rilasciate in uno Stato membro dell'UE e destinate ad essere spedite nello Stato italiano, ovvero rilasciate nello Stato italiano e destinate ad essere spedite in un altro Stato membro dell'UE. A tutti i pazienti il PCN deve fornire, infine, informazioni sui diritti dei pazienti, sulle procedure di denuncia e sui meccanismi di tutela, come pure sulle possibilità giuridiche e amministrative disponibili per risolvere le controversie, anche in caso di danni derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Premesso, inoltre che:

con la nota prot. 4682/DB2000 del 28/02/2014 la Direzione Sanità ha richiesto a tutte le Direzioni delle Aziende Sanitarie Regionali di procedere all'individuazione di un Referente per la mobilità transfrontaliera - Direttiva 2011/24/UE informando altresì che, considerata la contiguità delle materie, la Direzione aveva provveduto ad aggiornare tempestivamente e regolarmente il Referente per l'Assistenza Sanitaria "Estero" già presente in ogni Azienda Sanitaria Locali; mentre per le Aziende.Ospedaliere / Ospedaliero-Universitarie. l'individuazione doveva ricadere su collaboratori che già si occupassero presso la Struttura di mobilità internazionale;

con la nota prot. DGPROGS/10299/1.8.d.a/2012/2 del 10/04/2014 il Ministero della Salute, quale prima informativa in materia di mobilità transfrontaliera ha chiarito a tutte le Regioni e Province Autonome che:

- per lo svolgimento della propria attività, il PCN deve avvalersi del supporto e della collaborazione dei Referenti regionali al fine di assicurare ai pazienti un'informazione adeguata e che le informazioni e ogni altro dato necessario per le finalità previste dal Decreto legislativo, qualora non siano immediatamente disponibili, devono essere fornite, anche per via telematica (art. 7, comma 7 del D. Lgs. 38/2014);
- devono garantire la tempestiva trasmissione, per via telematica, al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), delle ulteriori informazioni di organizzazione dei servizi erogati dai prestatori di assistenza sanitaria (art. 7, comma 6 del D. Lgs. 38/2014);
- il PCN è raggiungibile dai pazienti, sia italiani che stranieri, tramite il modulo di richiesta di informazioni presente sul portale del Ministero della Salute nell'apposita area dedicata alle Cure nell'Unione Europea, mentre è contattabile dai Referenti regionali tramite l'indirizzo di posta elettronica ncpitaly@sanita.it dedicato e riservato solo agli stessi;

l'Intesa Stato-Regioni Atto Rep. n. 82/CSR del 10.07.2014 (c.d. Patto per la Salute 2014-2016), in conformità a quanto previsto dall'art. 19, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 38/2014, all'art. 2, comma 3 prevede " Si conviene che le Regioni si impegnano ad istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, contact-point regionali, in attuazione dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, per consentire un efficace scambio di informazioni con il

Punto di contatto Nazionale, istituito presso il Ministero della Salute ai sensi del medesimo decreto legislativo, per consentire al paziente di compire una scelta informata più adeguata al suo caso clinico”;

con nota prot. n. 329833 / Regione Veneto del 01.08.2014 l'Assessore alla Sanità della Regione Veneto nelle funzioni di Coordinatore della Commissione Salute ha trasmesso al Ministero della Salute – Direzione generale della Programmazione Sanitaria la bozza delle Linee Guida previste dall'art. 19, comma 1 del D.Lgs 38/2014 condivise dalle Regioni nella seduta della 09/07/2014 con la contestuale richiesta urgente di definire i compiti del contact-point regionali previsti dall'art. 2, comma 3 del Patto per la Salute 2014-2016 e delle modalità di raccordo con il PCN “*tenuto conto che tale aspetto ha un forte impatto con i cittadini*”.

Tutto ciò premesso, rilevata la necessità di dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del D.Lgs 38/2014, vista la declaratoria dei Settori così come definita dalla D.G.R. n. 10-3163 del 18/04/2016 e considerata la normativa in materia così come richiamata, nella vacanza di puntuali indicazioni ministeriali si ritiene necessario istituire con valenza organizzativa il Punto di contatto regionale (PCR) per mobilità sanitaria transfrontaliera presso la Direzione Sanità – Settore A1410A Assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale con le seguenti funzioni:

1. supporto e collaborazione con il PCN istituito presso il Ministero della Salute per il soddisfacimento di tutte le richieste di informazioni e ogni altro dato necessario relativo al Servizio Sanitario Regionale per le finalità previste dal Decreto legislativo n. 38/2014;
2. back office tecnico-giuridico all'interno del SSR per i Referenti per la mobilità transfrontaliera - Direttiva 2011/24/UE così come individuati dalle Aziende Sanitarie Regionali in materia di applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;
3. front office giuridico per tutti gli utenti del SSR prevedendo l'istituzione di casella di posta elettronica mobilita.estero@regione.piemonte.it del cui accesso pubblico sarà data informazione sul portale regionale per le richieste di informazioni a pazienti che desiderano ricevere cure mediche in un altro Stato membro ai sensi della Direttiva 2011/24/UE

Al PCR è addetto tutto il personale assegnato alla Direzione Sanità che già attualmente si occupa di assistenza sanitaria internazionale e nessun compenso aggiuntivo è previsto per lo svolgimento di tale nuova attività;

vista la Direttiva n. 2011/24/UE del 09/03/2011;

visto il Decreto Legislativo n. 38 del 04/03/2014;

vista la nota del Ministero della Salute prot. DGPROGS/10299/1.8.d.a/2012/2 del 10.04.2014;

vista l'Intesa Atto Rep. n. 82/CSR del 10/07/2014;

vista la nota prot. n. 329833 / Regione Veneto del 01/08/2014;

vista la D.G.R. n. 10-3163 del 18/04/2016;

vista la nota della Direzione Sanità prot. 4682/DB2000 del 28/02/2014;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di istituire ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.lgs 38/2014 il Punto di Contatto Regionale per mobilità sanitaria transfrontaliera presso la Direzione Sanità – Settore A1410A Assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale con le seguenti funzioni:
 1. supporto e collaborazione con il Punto di Contatto Nazionale istituito presso il Ministero della Salute per il soddisfacimento di tutte le richieste di informazioni e ogni altro dato necessario relativo al Servizio Sanitario Regionale per le finalità previste dal Decreto legislativo n. 38/2014;
 2. back office tecnico-giuridico all'interno del SSR per i Referenti per la mobilità transfrontaliera - Direttiva 2011/24/UE così come individuati dalle Aziende Sanitarie Regionali in materia di applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;
 3. front office giuridico per tutti gli utenti del SSR prevedendo l'istituzione di casella di posta elettronica mobilita.estero@regione.piemonte.it del cui accesso pubblico sarà data informazione sul portale regionale per le richieste di informazioni a pazienti che desiderano ricevere cure mediche in un altro Stato membro ai sensi della Direttiva 2011/24/UE;
- di stabilire che al Punto di Contatto Regionale è addetto tutto il personale assegnato alla Direzione Sanità che già attualmente si occupa di assistenza sanitaria internazionale e nessun compenso aggiuntivo è previsto per lo svolgimento di tale nuova attività;
- di stabilire che il presente atto non comporta oneri aggiunti per il bilancio regionale in quanto nessun compenso è previsto per i dipendenti della Direzione Sanità per lo svolgimento di tale attività e che gli oneri derivanti dall'aggiornamento del portale regionale rientrano nei costi della sua manutenzione ordinaria.

Avverso la presente deliberazione è ammesso il ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)